



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per gli incentivi alle imprese



CONVENZIONE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE – IN REGIME DE MINIMIS – DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 14 OTTOBRE 2015 (*“agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano”*)

Con la presente Convenzione,

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, con sede in Roma, via Molise 2, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il Dott. Carlo Sappino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, nel seguito denominato “MISE” o “Ministero”

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il Dott. Domenico Arcuri, Amministratore delegato, nel seguito denominata “Agenzia”,

cui nel seguito si fa riferimento anche come le “Parti”,

VISTO l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto del commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTO la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla deliberazione assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo post-sisma dell'aprile 2009, ha destinato 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;

VISTO il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, come modificato dal decreto 13 febbraio 2014, che ha ripartito le predette risorse, destinando, all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente 9 milioni di euro al finanziamento di nuovi investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa e di progetti innovativi finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati internazionali, e 3 milioni di euro al finanziamento di progetti promossi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di eccellenza, anche tramite interventi volti ad accrescere la visibilità e riconoscibilità di tali produzioni nei mercati di riferimento;

VISTO il comma 2 del citato art. 3 del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente per i predetti interventi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015 (di seguito Decreto), che stabilisce “Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano”, demandando ad un apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento delle misure;

VISTA la circolare n. 37630 del 21 aprile 2016 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Circolare), adottata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del Decreto e finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni, nella quale sono inoltre definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni e sono altresì indicate le caratteristiche della determinazione di concessione delle agevolazioni, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;

CONSIDERATO che Sviluppo Italia S.p.A. ora Invitalia, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;

VISTO l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), entrate in vigore il 1° gennaio 2007, concernenti Sviluppo Italia S.p.A. e, in particolare, il comma 460 ai sensi del quale Sviluppo Italia S.p.A. ha assunto la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

CONSIDERATO che con la stessa legge finanziaria 2007, per rafforzare in capo all'Agenzia gli elementi tipici del c.d. "controllo analogo", sono stati introdotti pregnanti momenti di controllo ed indirizzo nei confronti della medesima Agenzia da parte dello Stato;

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2007 recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'art. 1, commi 460 e 461, della legge finanziaria 2007;

CONSIDERATO che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2); prevede inoltre che l'Agenzia predisponga un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1) "a) per la capacità di promozione e gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e immateriali ovvero b) per la capacità di promozione e gestione di interventi di finanza d'impresa anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di investitori privati";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, del Decreto affida all'Agenzia, quale Soggetto gestore, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli relativi alle misure agevolative previste dal medesimo Decreto;

CONSIDERATO che il medesimo art. 4, al comma 2, prevede che i rapporti tra Ministero e Soggetto gestore siano regolati con apposita convenzione;

tutto ciò premesso, visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Richiamo delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, i visto, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

2. Con la presente Convenzione tra il Ministero e l'Agenzia sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal Decreto.

3. Nella presente Convenzione vengono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia quale soggetto gestore delle misure agevolative previste dal Decreto.

4. Ai sensi delle norme richiamate in premessa, ed in particolare di quanto previsto dal Decreto e dalla Circolare, l'Agenzia, tra l'altro, ha l'incarico di realizzare le seguenti macro attività che sono dettagliate nel "*Piano delle attività*", allegato n. 1 alla presente Convenzione:

- a) progettazione e promozione delle misure;
- b) gestione delle misure;
- c) monitoraggio e rendicontazione.

Art. 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione l'Agenzia si avvale del proprio personale, eventualmente di quello delle società controllate e direttamente di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, l'Agenzia può avvalersi di consulenti esterni e/o fornitori esterni in casi di necessità opportunamente documentate al MISE. I corrispettivi riconoscibili all'Agenzia, derivanti dall'esecuzione delle attività specificamente individuate, sono quantificati così come indicato nel "Regolamento di rendicontazione", che è riportato all'allegato n. 2 alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

2. Per l'esecuzione delle attività l'Agenzia deve in ogni caso avvalersi di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale.

3. L'Agenzia si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della Convenzione.

4. L'Agenzia si impegna altresì a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.

5. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, di imparzialità e di funzionalità dell'azione amministrativa.

6. L'Agenzia si impegna inoltre a:

- individuare e comunicare al MISE, nel rispetto della propria struttura organizzativa interna, un referente per l'attuazione della presente Convenzione;
- predisporre in accordo con il MISE una sezione del proprio sito internet (www.invitalia.it) dedicato alle misure agevolative previste dal Decreto da aggiornare per tutta la durata della presente

Convenzione. Nella suddetta sezione dovrà essere resa disponibile la documentazione costituente l'istanza di accesso.

Art. 4

(Relazione annuale, controlli e ispezioni)

1. L'Agenzia si impegna, a trasmettere al MISE, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno solare precedente, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo delle iniziative agevolate e le eventuali revoche effettuate.

2. L'Agenzia, nell'ambito delle funzionalità del sistema informativo dedicato alla gestione dell'intervento di cui al Decreto, predispone una sezione dedicata alla reportistica che dovrà contenere il dettaglio aggiornato in tempo reale circa lo stato di attuazione e l'operatività delle misure agevolative.

3. Il MISE può disporre controlli e ispezioni, anche a campione, sull'attività dell'Agenzia, in ogni sua fase e stadio, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative dell'Agenzia e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari per verificare lo stato di avanzamento delle iniziative, e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Art. 5

(Risorse finanziarie e loro trasferimento)

1. Il MISE trasferisce semestralmente all'Agenzia le risorse a disposizione per l'erogazione delle agevolazioni stabilite dagli articoli 8 e 17 del Decreto sulla base delle erogazioni effettuate nel semestre precedente, della giacenza residua e delle stime di erogazione per il semestre in corso.

2. Le risorse finanziarie relative alle agevolazioni di cui al Decreto sono trasferite, sulla base delle indicazioni del MISE, in un apposito conto corrente bancario, in contabilità separata, intestato all'Agenzia.

3. Gli interessi netti maturati e le somme restituite all'Agenzia, provenienti dalle quote contributive revocate ai sensi del Decreto, sono destinati al conto corrente bancario dedicato di cui al comma 2 e sono utilizzati a favore delle imprese destinatarie delle misure agevolative previste dal Decreto.

4. Sulla movimentazione del predetto conto corrente l'Agenzia fornisce rendiconti annuali al MISE nell'ambito della relazione di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione all'Agenzia è riconosciuto, a partire dalla data di pubblicazione del Decreto e per l'intero periodo di durata della presente Convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, non eccedenti il limite di Euro 960.000,00 (novecentosessantamila/00), IVA inclusa, come definito nel "Regolamento di rendicontazione" di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MISE da ogni eventuale altra richiesta.

3. Il rimborso dovuto all'Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico delle risorse indicate all'art. 3 del Decreto e pari a complessivi Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00).

Art. 7

(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato annualmente, a fronte delle attività svolte nell'anno solare precedente, previa presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, della relativa richiesta accompagnata da rendicontazione a consuntivo, così come previsto nell'allegato n. 2 "Regolamento di rendicontazione" alla presente Convenzione. Si conviene che la prima rendicontazione sarà presentata nel 2017 ed avrà come oggetto sia le attività svolte nel 2016, sia le attività svolte nel 2015.

2. Il MISE valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività svolte, approvando ciascuna rendicontazione effettuata sulla base di quanto stabilito nell'allegato n. 2 "Regolamento di rendicontazione".

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il MISE effettua il pagamento dei rimborsi relativi a ciascun anno di attività entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo proroghe, non imputabili al Ministero, inerenti alla reinscrizione nel Bilancio delle risorse finanziarie, di cui all'art. 5, eventualmente in perenzione.

Art. 8

(Responsabilità dell'Agenzia)

1. L'Agenzia assume, nei confronti del MISE e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, tra cui a titolo puramente esemplificativo:

- a) del rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;
- b) dell'esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell'iter agevolativo;
- c) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l'attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione a saldo;
- d) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad

adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 10

(Durata ed efficacia)

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo eventuali proroghe e/o modifiche, concordate con atto scritto tra le Parti a seguito di eventuali cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

2. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le Parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa nel corso della sua validità e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore solo dopo le intervenute approvazioni e registrazioni di legge.

Art. 11

(Diritto di recesso)

1. Il Ministero può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente assunti, risultino già vincolati.

Art. 12

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 13

(Clausola privacy)

1. In materia di tutela dei dati personali, l'Agenzia ed il Ministero si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.

L'Agenzia ed il Ministero si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 11 del Codice privacy, rivestendo il ruolo di *Contitolari*;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'*Interessato* per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui al Codice privacy;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

2. In materia di diritti dell'*Interessato* e violazione dei dati, i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all' art. 7 del Codice privacy.

L'Agenzia ed il Ministero si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli *Interessati*, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di cui alla Parte III, Titoli I e II, del D. lgs. n. 196/2003 e si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

3. Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Agenzia ed il Ministero, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di *Interessato* e di *Titolare* del trattamento.

Quali *Titolari* del trattamento le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice privacy, che le informazioni raccolte presso l'*Interessato*, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.

Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le rispettive sedi.

Art. 14

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

ALLEGATI

1. Piano delle attività
2. Regolamento di rendicontazione

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Ministero dello sviluppo economico

(Dott. Carlo Sappino) (*)

Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

(Dott. Domenico Arcuri) (*)

() Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive
modifiche.*